

Riforma del condominio

LA FONO-AUDIO-VIDEO REGISTRAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE (*)

di Gianfranco Di Rago (*)

(*) Questo contributo è escluso dalla procedura di valutazione da parte della Direzione scientifica, data l'autorevolezza riconosciuta all'Autore.

SOMMARIO

1. Premessa. 2. La verbalizzazione dello svolgimento dell'assemblea condominiale. 3. La registrazione audio e/o video dell'assemblea condominiale. 4. Adempimenti connessi alla fonoregistrazione dell'assemblea condominiale in base al c.d. Codice Privacy (D.L.vo 196/2003).

1. Premessa

Si chiede se, alla luce dell'attuale ordinamento giuridico, sia possibile - e a quali condizioni - procedere alla registrazione audio dello svolgimento delle riunioni condominiali.

2. La verbalizzazione dello svolgimento dell'assemblea condominiale

Il Codice civile si occupa espressamente del verbale dell'assemblea condominiale soltanto nel nuovo (1) art. 1130, comma 1, n. 7, e nell'ultimo comma dell'art. 1136, disponendo che delle deliberazioni assembleari si rediga processo verbale e che lo stesso sia trascritto in un apposito registro tenuto dall'amministratore. Nulla viene detto, invece, in merito alla natura giuridica, all'efficacia, al contenuto e alla forma di questo particolare documento la cui redazione spetta al soggetto nominato come segretario dell'assemblea, sulla base delle indicazioni fornite dal presidente della medesima.

L'importanza del verbale assembleare è resa evidente dal fatto che esso costituisce l'unico mezzo a disposizione dei condomini assenti, ai quali deve essere obbligatoriamente spedito, per venire a conoscenza di quanto deliberato ai fini di un'eventuale impugnazione della volontà assembleare. Inoltre tale documento rappresenta un fondamentale mezzo di prova in giudizio e consente di fornire all'organo giudicante un quadro complessivo del procedi-

mento assembleare seguito per l'approvazione della deliberazione eventualmente impugnata.

Il verbale ha infatti la funzione strumentale di rappresentare il procedimento formativo della volontà assembleare in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Rispetto alle deliberazioni adottate in assemblea il verbale è quindi mero strumento di documentazione e non ha alcuna efficacia giuridica costitutiva. Di conseguenza la sua mancata redazione non comporta l'inesistenza della deliberazione, perché la legge non richiede la formazione del verbale come condizione per la sua validità.

Il verbale assembleare ha però un'indubbia rilevanza dal punto di vista probatorio, in quanto riporta fedelmente quanto accaduto nella riunione condominiale in vista dell'approvazione delle deliberazioni poste all'ordine del giorno. Ha infatti osservato la Suprema Corte che "il verbale dell'assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condomino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire la relativa dimostrazione" (Cass. civ., sez. II, n. 12119, 11 novembre 1992) (2).

Il verbale, quindi, costituisce, fino a prova contraria, la riproduzione in forma scritta della volontà assembleare e delle deliberazioni da questa approvate. Spetterà al condomino che intenda impugnare la deliberazione dimostrare eventualmente la difformità della volontà assembleare da quanto attestato nel verbale medesimo. A questo proposito la Suprema Corte ha affermato che "poiché la delibera condominiale deve risultare in forma documentale (art. 1136, ultimo comma, c.c.), è inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare difforme da quella che risulta dal verbale" (Cass. civ., sez. II, n. 2101, 8 marzo 1997). Risulta quindi particolarmente difficile per i condomini riuscire a fornire la prova contraria in caso di verbale scritto.

Il verbale, per la sua funzione probatoria, dovrebbe essere preferibilmente redatto simultaneamente allo svolgimento dell'assemblea condominiale, in modo da poter essere eventualmente letto ai condomini presenti e poi sottoscritto dal presidente e dal segretario. Tuttavia, per motivi pratici, è invalsa la prassi di limitarsi a prendere appunti durante lo svolgimento dell'assemblea condominiale, per poi procedere alla stesura del verbale nei giorni successivi.

Ultimo comma dell'art. 1136 c.c. prescrive quindi che il verbale assembleare venga trascritto in un apposito registro tenuto dall'amministratore (si veda, a tal proposito, anche il nuovo art. 1130, comma 1, n. 7, c.c.). Trascrivere il verbale redatto in assemblea vuol dire riportare fedelmente e integralmente il contenuto dell'atto nel registro mediante copiatura del medesimo o sua allegazione in originale.

Scopo della trascrizione è quello di consentire l'ordinata archiviazione in ordine cronologico delle deliberazioni assembleari risultanti dai verbali assembleari, eventualmente nelle forme e nei modi prescritti dal regolamento condominiale. La tenuta del registro, così come la trascrizione nello stesso dei verbali delle assemblee, è un compito che spetta all'amministratore del condominio, il quale riporterà civilmente di eventuali omissioni o inesattezze che abbiano causato danno ai condomini o a terzi.

3. La registrazione audio e/o video dell'assemblea condominiale

Una volta chiarita la funzione del verbale assembleare e le modalità della sua redazione si può meglio comprendere perché nella prassi sia sorta a volte l'esigenza di procedere anche alla fonoregistrazione e, con il successivo progresso della tecnica, alla videoregistrazione dello svolgimento dell'assemblea condominiale. Tuttavia la registrazione audio e/o video dei lavori dell'assemblea non sostituisce affatto il verbale - il quale deve avere forma scritta, come indirettamente richiesto da quelle disposizioni del Codice civile che ne ordinano la trascrizione in apposito registro tenuto dall'amministratore condominiale - ma rappresenta soltanto un ausilio vuoi per la redazione dello stesso successivamente allo svolgimento dell'assemblea vuoi per poter provare, ove necessario, l'eventuale sua infedeltà a quanto effettivamente avvenuto nella riunione condominiale.

Se quelle appena indicate sono le principali finalità per le quali solitamente si ricorre alla registrazione audio e/o video dei lavori dell'assemblea condominiale, bisogna comunque chiedersi se, alla luce dell'attuale ordinamento giuridico, appaia o meno legittima la scelta di procedere a detta registrazione e, in caso positivo, con quali modalità si debba procedere.

In via preliminare è utile evidenziare come la Corte di cassazione abbia affermato a più riprese la legittimità, dal punto di vista penale, della condotta del soggetto che registri una conversazione della quale sia egli stesso partecipe, anche ove il colloquio avvenga in luogo di privata dimora (3). Infatti, come ha avuto modo di spiegare la Suprema Corte, allorché un soggetto comunichi ad altri delle informazioni, anche se di natura personale, si mette spontaneamente nella condizione di accettare il rischio della loro eventuale diffusione. A fronte di quanto sopra, quindi, la registrazione di conversazioni tra presenti non può ritenersi penalmente vietata, pur dovendosi ritenere che sia violata la c.d. privacy ove si diffonda il contenuto della conversazione per scopi diversi dalla tutela di un

diritto proprio o altrui, a condizione però che da tale fatto derivi un documento (si tratta di una specifica figura di reato prevista dall'art. 187 del D.Lvo 196/2003) (4).

Dal punto di vista più strettamente civilistico, salvo che non siano presenti specifiche disposizioni nel regolamento condominiale, nessuna delle disposizioni dettate dal Codice civile in materia condominiale (nonché in materia societaria, per quanto riguarda la possibile applicazione analogica delle norme ivi contenute in merito alla gestione dell'assemblea) vieta, direttamente o indirettamente, la registrazione audio e/o video dei lavori assembleari. Anzi, per quanto riguarda la sola fonoregistrazione, è utile evidenziare come nella giurisprudenza di merito siano indicati dei precedenti che sembrerebbero pienamente legittimare tale operazione (5).

Infatti, secondo le notizie riportate da alcune riviste giuridiche, in una sentenza del Tribunale di Foggia dell'11 giugno 2009, che richiamerebbe a sua volta un precedente conforme del Tribunale di Bologna del 25 marzo 1999, sarebbe stato affermato che, stante il diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare, la richiesta di procedere alla fonoregistrazione dei relativi lavori non possa essere immotivatamente respinta dal presidente dell'assemblea, a meno che ciò derivi dall'osservanza di puntuali disposizioni del regolamento condominiale, potendo quest'ultimo tutt'al più indicare specifiche condizioni, ad esempio quella che il supporto della registrazione audio venga allegato al verbale e trascritto al termine dell'assemblea. In caso contrario il relativo verbale assembleare sarebbe passibile di impugnazione per vizio del procedimento assembleare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1137 c.c.

Quanto sopra, al di là dell'impossibilità di verificare al momento il testo dei precedenti giurisprudenziali indicati, appare del tutto in linea con i principi codicistici che presidono all'ordinata gestione dell'assemblea condominiale, vuoi per garantire il diritto di ogni singolo condomino di controllare il corretto svolgimento del procedimento di formazione della volontà condominiale vuoi per meglio consentire il raggiungimento delle finalità che sono proprie del verbale assembleare. A questo proposito si evidenzia quindi come la fonoregistrazione dello svolgimento della riunione condominiale, purché finalizzata al supporto della compilazione e della conservazione del relativo verbale, svolga un'utile funzione ancillare a quella della redazione del verbale medesimo.

Occorre però verificare se questa attività possa considerarsi ammessa anche alla luce della sopravvenuta normativa in materia di trattamento dei dati personali (L. 675/96 e, successivamente, D.Lvo 196/2003) e, in caso positivo, se e quali accorgimenti occorra seguire per il corretto trattamento delle informazioni in tal modo acquisite.

A titolo di premessa è opportuno specificare che in ambito condominiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.Lvo 196/2003, si ritengono titolari del trattamento

sia l'amministratore condominiale sia i singoli condomini (ovvero i proprietari delle singole unità immobiliari) (6), con l'ovvia conseguenza che questi soggetti sono tutti autorizzati ex lege a trattare i dati personali relativi alla gestione condominiale. Aggiungiamo inoltre che in via ordinaria per il corretto trattamento dei dati personali occorre fornire agli interessati la preventiva informativa di cui all'art. 13 del predetto decreto, in modo che questi ultimi possano prestare il proprio consenso informato alle operazioni di trattamento.

Appare quindi utile partire da un dato normativo specifico, il provvedimento generale reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 18 maggio 2006 in materia condominiale (pubblicato sulla G.U. del 3 luglio 2006). In questo provvedimento l'Autorità Garante ha infatti avuto modo di affrontare le principali problematiche emerse in relazione all'applicazione in ambito condominiale della normativa in materia di privacy.

Circa la gestione dell'assemblea condominiale, l'Authority nel predetto provvedimento ha quindi affermato quanto segue: "(...) salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso dell'interessato o uno degli altri presupposti previsti dall'art. 24 del Codice), è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mettendo a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in assemblea - il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza del consenso informato dei partecipanti - di soggetti non legittimati a parteciparvi".

Quanto sopra appare rilevante ai fini del nostro quesito per almeno due ragioni. Da una parte, infatti, viene ribadito, a livello generale, che i dati personali trattati nell'ambito dell'assemblea condominiale possono essere conosciuti soltanto dai partecipanti (e dagli altri eventuali contitolari del trattamento assenti all'assemblea, ai quali tra l'altro è obbligatorio inviare copia del verbale), dall'altra viene anche detto, per quanto in via incidentale, che la videoregistrazione dell'assemblea condominiale è possibile, anche se soltanto con il consenso informato di tutti i partecipanti.

Partiamo allora da quest'ultimo aspetto per porci una domanda di fondamentale importanza ai fini della soluzione da fornire alle questioni oggetto de presente scritto: posto che la videoregistrazione dell'assemblea condominiale è stata indicata come lecita dalla medesima Autorità Garante posto che la videoregistrazione dell'assemblea condominiale è stata indicata come lecita dalla medesima Autorità Garante (e, quindi, a maggior ragione, anche la fonoregistrazione, che per sua natura è meno invasiva della c.d. privacy), il consenso informato di tutti i partecipanti all'assemblea richiesto dal predetto provvedimento generale è necessario anche in caso di fonoregistrazione? Se così fosse, infatti, il palese dissenso espresso anche soltanto da uno dei condomini partecipanti all'assemblea

condominiale sarebbe tale da impedire la fonoregistrazione dei relativi lavori.

Tuttavia, a parere di chi scrive, si può fornire risposta negativa a questa prima domanda, poiché per tutte le operazioni di trattamento che avvengano tra i condomini e che siano relative ai dati personali afferenti alla gestione del condominio non è necessario acquisire il consenso di questi ultimi, in quanto tutti contitolari del medesimo trattamento di dati personali.

Questa conclusione è chiaramente indicata nel medesimo provvedimento generale del 18 maggio 2006, nel quale si legge: "affinché il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio si svolga nell'osservanza del principio di liceità (previsto all'art. 11 del Codice), in termini generali, possono formare oggetto di trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente considerata - di regola con l'ausilio dell'amministratore di condominio (nell'eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, commi 1, lett. g), e 29 del Codice) - le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le regole del codice civile (artt. 1117 ss. cc.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c.c.). (...) Le informazioni personali appena menzionate, riferibili a ciascun partecipante, possono essere trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice".

Ebbene, il riferimento operato da ultimo all'art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del D.L.vo 196/2003 (7), consente appunto ai condomini di trattare i dati relativi alla gestione del condominio senza il consenso degli altri condomini. Ciò vuol dire che ciascun condomino, in linea con quanto osservato in precedenza in merito all'interpretazione delle disposizioni codicistiche in tema di condominio, può procedere alla fonoregistrazione dei lavori assembleari anche senza il consenso degli altri condomini partecipanti.

Ed è proprio perché è questa la regola generale vigente in materia di trattamento dei dati personali afferenti alla gestione del condominio che l'Autorità Garante, nel predetto provvedimento generale, ha invece inteso specificare che la possibilità di operare la videoregistrazione dell'assemblea condominiale è condizionata al consenso informato dei condomini. La videoregistrazione, infatti, è uno strumento a ragione considerato dall'Authority molto più invasivo rispetto ad altre forme di trattamento dei dati personali, tanto è vero che la c.d. videosorveglianza è stata oggetto di due specifici e successivi provvedimenti generali (il primo del 29 aprile 2004 e il secondo dell'8 aprile 2010).

4. Adempimenti connessi alla fonoregistrazione dell'assemblea condominiale in base al c.d. Codice Privacy (D.L.vo 196/2003)

Risolve dunque positivamente la questione se sia possibile o meno procedere alla fonoregistrazione dei lavori dell'assemblea condominiale anche a iniziativa di un solo condomino (e, dunque, a maggior ragione anche del presidente e/o del segretario) e quindi anche senza il consenso, espresso o implicito, degli altri condomini presenti alla riunione, occorre infine individuare quali siano le ulteriori condizioni per il corretto trattamento dei dati personali in tal modo acquisiti.

La fonoregistrazione potrebbe essere effettuata da un singolo condomino per fini esclusivamente personali, ad esempio per preconstituire un mezzo di prova per l'eventuale impugnazione di una deliberazione assunta in seno all'assemblea. Da questo punto di vista il trattamento dei dati personali addirittura non sarebbe soggetto alle disposizioni del D.L.vo 196/2003, come previsto espressamente dal comma 3 del relativo art. 5 (8), salve le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati.

La fonoregistrazione, come nel caso che ci occupa, potrebbe invece essere operata anche dal condomino che ricopra le funzioni di presidente o segretario all'interno dell'assemblea condominiale per finalità di documentazione dei lavori assembleari.

Richiamata in generale l'applicazione dell'art. 11 del D.L.vo 196/2003 (9), occorre quindi evidenziare come in questo caso le finalità per le quali si opera la fonoregistrazione dell'assemblea condominiale debbano essere esclusivamente quelle proprie del verbale assembleare in precedenza già indicate (sarebbe quindi ad esempio del tutto fuori da tali finalità, e dunque illegittimo, utilizzare la fonoregistrazione per comunicarne il contenuto a soggetti estranei alla compagine condominiale - salvo che ciò avvenga per la tutela di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ad esempio in sede giudiziaria - o addirittura operarne la diffusione verso un numero indeterminato di soggetti).

Quanto all'ambito soggettivo del trattamento, sia i singoli condomini (in quanto contitolari del trattamento) sia l'amministratore condominiale (in quanto titolare autonomo del trattamento) hanno un valido titolo per l'utilizzo dei dati in tal modo raccolti e per le finalità anzidette. Da questo punto di vista, considerata l'utilità della fonoregistrazione per la successiva redazione del verbale assembleare e la necessità di trascrivere quest'ultimo nel registro di cui all'art. 1130, comma 1, n. 7, c.c., è normale che sia proprio l'amministratore a prendere in consegna dal presidente dell'assemblea sia il relativo verbale sia la relativa fonoregistrazione, in modo da conservare unitamente i due documenti. Come detto in precedenza non è invece necessaria, ma solo eventuale, la nomina di un responsabile del trattamento. L'amministratore, a sua volta, ove abbia del personale a disposizione nel proprio ufficio, avrà

sicuramente nominato come incaricati del trattamento i propri collaboratori o dipendenti i quali, quindi, potranno legittimamente procedere alle operazioni di trattamento dei dati relativi alla gestione condominiale.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione, viste le finalità della fonoregistrazione, il contenuto della stessa potrà essere trasmessa ai vari amministratori che si succedano nel tempo, salvo che si decida di disporre la distruzione (10) (cosa che invece non sarebbe ammissibile per il verbale assembleare).

Quanto, infine, alle misure di sicurezza da osservare per la conservazione di detti dati personali, occorre fare riferimento agli artt. 33 ss. D.L.vo 196/2003, essendo previsto che i titolari del trattamento siano tenuti ad adottare le misure minime volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. A questo proposito, considerato che normalmente la fonoregistrazione sarà conservata dall'amministrazione condominiale unitamente al verbale assembleare, si può osservare che la stessa sarà sottoposta alle necessarie misure di sicurezza che quest'ultimo avrà ritenuto di adottare all'interno del proprio ufficio, sulla base di quanto previsto dalle citate disposizioni del D.L.vo 196/2003 e del relativo Allegato B.

NOTE

(1) Introdotto dalla Legge n. 230/2012 di riforma della disciplina del condominio negli edifici.

(2) In senso conforme si veda anche Cass. civ., sez. II, n. 11526, 13 ottobre 1999.

(3) Si vedano, ex multis: Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2011, n. 18908; Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2006, n. 89827; Cass., sez. un., 28 maggio 2003, n. 36747.

(4) Si veda, più nello specifico, la già citata Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2011, n. 18908.

(5) L'utilizzo del condizionale è dovuto al fatto che il sottoscritto non ha avuto modo di consultare direttamente il testo integrale delle sentenze ivi richiamate.

(6) Si deve infatti ritenere, insieme alla migliore dottrina, che l'amministratore condominiale, per via delle numerose attribuzioni di cui agli artt. 1117 ss. c.c., sia un titolare autonomo del trattamento dei dati condominiali e non, sempre ai sensi del predetto art. 4, D.L.vo 196/2003, un semplice responsabile del trattamento (figura peraltro solo eventuale e non necessaria). Per un approfondimento si veda BORDOLLI G. - DI RAGO G., *Privacy e condominio*, Maggioli, II ed., 2007, pp. 122 ss.

(7) Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto dal quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è prestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 300, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, (anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate), qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 496, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

i bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5 bis;

i ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e rag-

gruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrative contabili, come definite all'articolo 34, comma 1 ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.

(8) «Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione. 1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.»

(9) «Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alla finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.»

(10) Ad esempio una volta trascorsi i termini per l'impugnazione delle deliberazioni adottate nel corso della specifica assemblea (ma, in questo caso, attenzione a tenere conto anche dei termini, molto più ampi, per l'eventuale dichiarazione di nullità delle medesime deliberazioni).